



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

Atto N. 2690/2025

Oggetto: CARROZZERIA P.F. S.N.C. DI PROFUMO FEDERICO E GIAMBATTA ILENIA, VIA DEL CASONE 9 R, GENOVA. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (A.U.A.) RELATIVA AI COMPARTI EMISSIONI IN ATMOSFERA E ACUSTICA. ACCERTAMENTO IN ENTRATA 400,00 EURO.

In data 03/10/2025 il dirigente GIOVANNI TESTINI, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;

Richiamato lo Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visti

l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii., recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;

il combinato disposto degli artt. 49 e 147bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Richiamati

la Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 17 del 26/05/2021 avente ad oggetto “Approvazione del nuovo regolamento sul procedimento amministrativo e per la transizione digitale”;

la Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 40 del 27 novembre 2024 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2025/2027;

il Bilancio di Previsione 2025/2027, approvato in via definitiva dal Consiglio Metropolitan con Deliberazione n. 42 del 18/12/2024;

il Decreto del Sindaco Metropolitan n. 96 del 19 dicembre 2024 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario (PEG) per il triennio 2025/2027;

il Decreto del Sindaco Metropolitan n. 8 del 6 febbraio 2025 con cui sono stati approvati il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) e relativi allegati, il Gender Equality Plan 2025/2027, e nel quale è stato recepito il Piano esecutivo di Gestione 2025/2027;

Visti

la L. 7 agosto 1990, n. 241, e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii. recante “Norme in materia ambientale”;

il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, recante “Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravante sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 09/02/2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 04/04/2012, n. 35” che ha regolamentato la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia ambientale;

Visti, in particolare,



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

l'art. 1, comma a, del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, che definisce Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) "il provvedimento rilasciato dallo sportello unico per le attività produttive, che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale di cui all'art. 3" del medesimo decreto, ovvero:

- autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii.;
- comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii. per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii.;
- autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii.;
- comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, comma 4 o comma 6, della L. 26 ottobre 1995, n. 447;
- autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99;
- comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii.;

la circolare della Regione Liguria avente ad oggetto "D.P.R.59/13 Prime indicazioni disciplina AUA";

la circolare prot. n. 0049801/GAB del 0711.2013 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013 n. 59;

Preso atto che a far data dal 01/01/2015, come disposto dalla L. n. 56 del 07/04/2014, la Città Metropolitana di Genova è subentrata alla Provincia di Genova;

Visti, in particolare,

relativamente al comparto emissioni in atmosfera

il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. e in particolare la Parte V, Titolo I, "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera";

la L.R. 21 giugno 1999, n. 18, recante "Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia";

la L.R. 6 giugno 2017, n. 12, recante "Norme in materia di qualità dell'aria e di autorizzazioni ambientali";

relativamente al comparto acustica

la L. 26 ottobre 1995, n. 447, recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

la L.R. 20 marzo 1998, n. 12, recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";

Premesso che



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

la Carrozzeria P.F. S.n.c. di Profumo Federico e Giambatta Ilenia svolge la propria attività presso l'insediamento sito a Genova in Via del Casone 9R;

con atto del Comune di Genova (in allora autorità competente) n. 192/At del 30.03.2011, in scadenza nel 2026, l'Azienda è stata autorizzata ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. alle emissioni in atmosfera originate dall'attività di cui sopra;

ai fini del rinnovo dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, con nota assunta al protocollo di Città Metropolitana di Genova con n. 31332 del 26.05.2025, l'Azienda ha fatto pervenire, tramite S.U.A.P. del Comune di Genova, istanza di nuova Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.), ai sensi del D.P.R. 59/2013, per i comparti emissioni in atmosfera ed acustica;

verificata la completezza dell'istanza sotto il profilo formale, con nota protocollo n. 34876 del 10.06.2025 Città Metropolitana di Genova ha avviato il relativo procedimento per il rilascio dell'autorizzazione e ha convocato la conferenza di servizi in forma semplificata e modalità asincrona, ai sensi dell'art. 4, comma 7, del D.P.R. n. 59/2013;

con la suddetta nota è stato altresì comunicato:

- il nominativo del responsabile del procedimento;
- il termine di conclusione del procedimento fissato dalla norma entro 120 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, fatte salve eventuali sospensioni di termini derivanti da richiesta di integrazioni che determinano lo slittamento a 150 gg;
- esplicitazione del rispetto della normativa sulla privacy mediante relativa informativa;
- il riferimento del titolare del potere sostitutivo in caso di mancato rispetto dei termini procedurali, nonché dei rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione;

Atteso che

con nota assunta al protocollo di Città Metropolitana di Genova con n. 31581 del 27.05.2025 il Comune di Genova ha confermato che l'Azienda è dotata di Nulla Osta Acustico reso in Dichiarazione sostitutiva, n. pratica 115128 prot. n. 245873 del 07.08.2012;

con nota assunta al protocollo di Città Metropolitana di Genova con n. 35301 del 12.06.2025, ASL3 Genovese ha richiesto all'Azienda l'attestazione del pagamento degli oneri previsti dal tariffario regionale (D.G.R. 1197/2013) ai fini dell'espressione del parere igienico sanitario, successivamente trasmessa dall'Azienda in data 09.07.2025;

con nota assunta al protocollo di Città Metropolitana di Genova con n. 54484 del 12.09.2025, il Comune di Genova ha espresso parere favorevole sotto il profilo ambientale ed urbanistico edilizio, richiamando tuttavia che l'Ambito AC-US, nel quale ricade l'Azienda, in base alle Norme Generali del PUC *"esclude ogni possibilità di potenziamento dell'attività stessa che potrà tuttavia essere esclusivamente adeguata sotto il profilo tecnologico, funzionale e igienico-sanitario, fino alla cessazione..."*;

con nota assunta al protocollo di Città Metropolitana di Genova con n. 58466 del 01.10.2025 ASL3 ha trasmesso parere favorevole in materia di igiene e sanità pubblica;

Rilevato che l'assetto emissivo della carrozzeria non ha subito alcuna variazione rispetto a quanto già autorizzato, compresa la frequenza di sostituzione dei carboni attivi asserviti alla cabina di verniciatura;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

Ritenuto che

relativamente all'emissione E1 derivante dalla cabina di verniciatura, debba essere mantenuta la frequenza stabilita dal precedente titolo autorizzativo e riproposta dall'Azienda, coerente con il riferimento al valore k previsto in Tabella 1 dell'Allegato 5.2 alla D.G.R. Liguria 808/2020;

per la stessa emissione E1 debbano essere confermati anche i valori limite già applicati e conformi a quanto indicato al succitato punto 5.2 della D.G.R. 808/2020, relativo ai requisiti tecnico costruttivi e gestionali dell'impianto di "Riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso giornaliero massimo complessivo non superiore a 20 Kg/giorno";

l'Azienda debba effettuare un controllo analitico sull'emissione E1 per verificare l'efficienza dell'impianto di aspirazione e abbattimento delle emissioni;

sia congrua una cadenza biennale per le analisi periodiche dell'emissione E1 afferente alle attività di verniciatura eseguite dall'Azienda, fatta salva la possibilità, da parte dell'Autorità competente, di modificare tale frequenza sulla base delle risultanze del collaudo analitico;

le operazioni di preparazione dei prodotti vernicianti, se non eseguite con tintometro, così come le operazioni di pulizia delle attrezzature con solventi non svolte con macchina di lavaggio a ciclo chiuso, debbano essere svolte in cabina di verniciatura o altra zona confinata e sotto aspirazione collegata all'impianto di abbattimento a carboni attivi della cabina di verniciatura;

l'attività di saldatura sia scarsamente rilevante ai fini delle emissioni in atmosfera in quanto condotta largamente sotto la soglia di consumo di materie prime, oltre la quale, come indicato all'Allegato 5.2 alla D.G.R. Liguria 808/2020, è necessaria l'autorizzazione alle missioni in atmosfera;

la suddetta attività di saldatura debba comunque essere svolta in presenza di idonei ricambi d'aria o in presenza di un sistema di aspirazione ed abbattimento ad esse dedicato;

l'Azienda debba annotare, sul registro di impianto già istituito con A.D. n. 454/2018 del 09.03.2018 o su un nuovo registro da far vidimare preventivamente alla Città Metropolitana di Genova, i consumi annuali di materie prime utilizzate nell'anno solare, il numero di ore indicate sul dispositivo contatore della cabina di verniciatura al 31.12 di ogni anno, data e numero di ore indicate dal dispositivo contatore in occasione delle sostituzioni dei carboni attivi;

non sia ammesso l'utilizzo di prodotti vernicianti contenenti solventi organici clorurati o sostanze appartenenti alle varie classi della Tabella A1 e della Tabella A2 ed alle classi I e II della Tabella D della Parte II dell'Allegato I alla Parte V del D. Lgs. 152/2006 o classificati con le seguenti frasi di rischio: H340, H350, H350i, H360D, H360F, H360FD, H360Df e h360Fd ad eccezione degli isocianati che sono ammessi in quantità inferiore allo 0.5% nel catalizzatore;

Preso atto che in data 09.06.2025 la Città Metropolitana di Genova ha provveduto a richiedere tramite procedura di accesso alla BDNA alla competente Prefettura di Genova il rilascio della comunicazione antimafia di cui all'art. 87 del D.Lgs. 159/2011 ss.mm.ii., riscontrata positivamente in data 12.06.2025;

Dato atto che sono stati corrisposti in data 17.05.2025, a favore di Città Metropolitana di Genova, tramite piattaforma PagoPa, gli oneri istruttori relativi alle emissioni in atmosfera;

Dato atto che è stata redatta dal responsabile del procedimento la relazione tecnica per il comparto emissioni in atmosfera, sulla base della documentazione in possesso della Città



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

Metropolitana, inserita nell'apposito fascicolo informatico con protocollo n. 58323 del 30/09/2025, che vale anche come relazione di chiusura procedimento;

Dato atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dall'Ing. Riccardo Muzzi, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

Atteso che con la sottoscrizione del presente atto il dirigente, ai sensi della L. 190/2012, art. 1, comma 42, della L. 241/1990 e ss.mm.ii., art. 6 bis, e del PTPCT 2025/2027, attesta:

- di non essere in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, in relazione al presente procedimento;
- che non sono pervenute segnalazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, da parte del responsabile del procedimento e degli altri collaboratori in servizio presso questa amministrazione intervenuti nel presente procedimento;
- che non sono pervenute segnalazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, da parte degli uffici competenti ad adottare pareri o altri atti endoprocedimentali inerenti al presente procedimento;

Dato atto che con la sottoscrizione del presente atto il dirigente attesta altresì la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Atteso che il presente atto non necessita di pubblicazioni specifiche, e che peraltro si ritiene opportuno che lo stesso venga pubblicato per 15 giorni all'Albo Pretorio della Città Metropolitana di Genova;

Dato atto che il presente atto diventa efficace con l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria espresso ai sensi dell'articolo 147bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. come da prospetto contabile allegato;

Ritenuto che, in considerazione di tutto quanto sopra rappresentato, sussistano i presupposti per concludere favorevolmente il procedimento finalizzato al rilascio del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale a favore della CARROZZERIA P.F. S.N.C. DI PROFUMO FEDERICO E GIAMBATTA ILENIA per i comparti emissioni in atmosfera ed acustica, per l'attività svolta presso l'insediamento sito a Genova in Via del Casone 9R, con le prescrizioni riportate in Allegato 1;

DISPONE

per quanto in premessa specificato e fatti salvi i diritti di terzi, di:

- A) rilasciare alla Carrozzeria P.F. S.n.c. di Profumo Federico e Giambatta Ilenia l'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 59/2013, relativamente ai comparti emissioni in atmosfera ed acustica, per l'attività svolta presso l'insediamento sito a Genova in Via del Casone 9R, così come rappresentata in Allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

- B) autorizzare il suddetto insediamento alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269, comma 7, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- C) assoggettare il suddetto insediamento, relativamente al comparto emissioni in atmosfera, al rispetto delle prescrizioni contenute in Allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- D) di prendere atto che l'attività di cui alla lettera A) è provvista di Nulla Osta Acustico, come riportato nelle premesse;
- E) inviare il presente atto ai Servizi finanziari per l'apposizione del visto contabile;

INVIA

copia del presente atto al S.U.A.P. del Comune di Genova per la successiva trasmissione a:

- Carrozzeria P.F. S.n.c. di Profumo Federico e Giambatta Ilenia;
- Comune di Genova;
- ASL 3 Genovese;
- ARPAL

La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di quindici (15) anni, dalla data di approvazione del presente atto da parte del S.U.A.P. di competenza, e dovrà esserne richiesto il rinnovo sei (6) mesi prima della scadenza ai sensi degli artt. 3 e 5 del D.P.R. n. 59 del 13/03/2013.

Il rinnovo o la revisione delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione potranno essere richiesti dalla Città Metropolitana prima della scadenza nei casi previsti di cui all'art. 5, comma 5, lettere a) e b) del D.P.R. 59/2013.

La presente Autorizzazione Unica Ambientale non esime dall'obbligo di ottenere ogni altra autorizzazione o provvedimento comunque denominato previsto dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività in oggetto, non sostituito dalla medesima.

Il presente atto verrà pubblicato all'albo pretorio on line per la durata di 15 giorni.

Contro il presente atto può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione o piena conoscenza dell'atto medesimo.

Il presente atto è adottato a seguito di un procedimento durato 130 giorni dalla data di ricezione dell'istanza di rilascio dell'A.U.A. del 26.05.2025.

**Sottoscritta dal Dirigente
(GIOVANNI TESTINI)
con firma digitale**